

**RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO ORDINANZA TAR LOMBARDIA N. 259/2016 –  
MANCATA PRESENTAZIONE MEMORIE DIFENSIVE****LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che in data 29 aprile 2016 con delibera di Giunta Comunale n. 44 era stata approvata la costituzione in giudizio avanti il Consiglio di Stato, avverso l'appello proposto dal dr. Riccardo Pezzoni nei confronti del Comune e della società EXTE' S.r.l. per l'annullamento dell'ordinanza n. 259 del 4 marzo 2016 resa dalla VI° sezione del Tribunale Amministrativo per la Lombardia – Milano – sul ricorso R.G. n. 620/2014, che chiedeva l'annullamento delle delibere del Consiglio Comunale n. 54 del 17 dicembre 2013 e n. 42 del 27 settembre 2013;

Ritenuto opportuno non presentare memorie difensive al Consiglio di Stato a sostegno delle ragioni del Comune poiché, in primo grado la richiesta di sospensiva delle delibere impugnate era già stata respinta, con la sopra citata ordinanza n. 259/2016, adeguatamente motivata nel merito, ed inoltre, per ragioni di economicità di spesa, visti i costi che il ricorso al Consiglio di Stato comporta;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta spesa e non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Preso atto che ai sensi degli art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

**DELIBERA**

1. di non presentare memorie difensive nel ricorso al Consiglio di Stato - notificato in data 20 aprile 2016 - contro l'ordinanza n. 259 del 4 marzo 2016 resa dalla VI° sezione del Tribunale Amministrativo per la Lombardia – Milano – sul ricorso R.G. n. 620/2014 per l'annullamento delle delibere del Consiglio Comunale n. 54 del 17 dicembre 2013 e n. 42 del 27 settembre 2013;
2. di dare mandato al Sindaco pro tempore – cui spetta la legale rappresentanza in giudizio – di comunicare all'avv. Marco Locati, tale decisione, trasmettendo copia della presente deliberazione;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.